

**TRIBUNALE DI MODENA – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 414 E CONTESTUALE RICHIESTA EX ART.**

**700 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE**

**MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI**

**EVENTUALI LITISCONSORTI**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

Per: La Sig.ra **ALESSANDRA BARBAGALLO** nata a Catania il 29/12/1980 e residente in Zafferana Etnea (CT), Via Cavotta n. 22 (Cod. Fisc.: BRB LSN 80T69 C351X), elettivamente domiciliata in Catania Via Cavaliere n. 3/c presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162984 – indirizzo pec: [filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it)) che la rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

Contro: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Bologna, Via G. Reni n. 4,

E nei confronti: di tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017.

**IN FATTO**

La ricorrente alla fine dell'a.s. 1989/1990 conseguiva presso la Scuola Magistrale Convenzionata “Marianna Cosentino” di Aci Bonaccorsi (CT)



all'esito del corso sperimentale "Egeria" e degli esami di Stato il diploma di Tecnico dei Servizi Sociali (doc. 1) diploma che è comprensivo dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.

A norma della Circolare Ministeriale n. 130 del 2/8/2001, i titoli finali conseguiti al termine dei corsi sperimentali di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 ( e, quindi, nel nostro caso il corso sperimentale "Egeria") hanno valore abilitante all'esercizio della professione docente purchè conseguiti prima dell'a.s. 2002/2003 (Doc. 2).

La ricorrente è **attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Modena, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato** (Doc. 3).

In data 9 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235(Doc. 4) con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo dei docenti abilitati e abilitandi a vario titolo.

Il citato D.M. n. 235/2014, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia.

Con atto di diffida e contestuale messa in mora del 24 Agosto 2015 (Doc. 5) la ricorrente ha invitato l'Amministrazione resistente ad operare il proprio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Modena, non ricevendo alcun positivo



riscontro.

Infatti, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 (Cfr Doc. 6) ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

Tuttavia l'istante non ha mai ricevuto alcun riscontro ed è stata costretta ad incardinare il presente giudizio.

### **IN DIRITTO**

#### **1)DIRITTO DELLA ISTANTE AD ESSERE INSERITA NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.**

L'istante ha avuto da sempre il diritto ad essere inserita nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, essendo la stessa in possesso di diploma abilitante all'insegnamento in quanto conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Tuttavia, nonostante la Sig.ra Barbagallo già nel 1990 avesse conseguito un titolo di studio abilitante all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria, l'Amministrazione Scolastica, allorquando ha istituito dapprima le graduatorie provinciali permanenti, poi trasformate nelle attuali graduatorie provinciali ad esaurimento, ha sempre precluso a chi era in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2002 di presentare la domanda di inserimento.

La ricorrente, pertanto, si è sempre dovuta accontentare delle supplenze brevi, poiché secondo il MIUR aveva titolo solo per l'iscrizione nelle



graduatorie di circolo.

E' evidente, però, che se il MIUR avesse consentito alla ricorrente di presentare la domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente ( poi divenuta ad esaurimento), la stessa lo avrebbe certamente fatto ( così come ha presentato la domanda per essere inserita nelle graduatorie per le supplenze brevi!).

Infatti, il MIUR ha sempre erroneamente sostenuto che il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2002 non avesse valore abilitante all'insegnamento e, poiché la graduatoria permanente ( ora divenuta ad esaurimento) era riservata agli abilitati, chi era in possesso del diploma di maturità magistrale non aveva titolo per accedervi.

**La premessa dell'operato del MIUR** (cioè che il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2002 non avesse valore abilitante), tuttavia, **è stata definitivamente confutata dal Consiglio di Stato.**

Infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha così stabilito “*ora non sembra altresì esservi dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta solo nel 2014, a seguito*



della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Risulta, altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal d.m. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sono illegittimi e vanni annullati”.

Pertanto, **il MIUR, essendo stato riconosciuto il valore abilitante del diploma di maturità magistrale, avrebbe dovuto concedere a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.**

Invece così non è avvenuto.

La ricorrente non ha mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante e, adesso che ne è stato riconosciuto il valore abilitate, il MIUR non ha mai concesso



ai docenti in possesso del titolo, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento!

Essendo stati dichiarati illegittimi sia il provvedimento con cui non si riconosceva valore abilitante al diploma di maturità magistrale, che il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva a chi era in possesso del diploma di maturità magistrale di accedere alla graduatoria ad esaurimento, emerge limpidamente il diritto della istante ad esservi inserita.

In altri termini, la ricorrente sin dal conseguimento del titolo di studio aveva diritto ad inserirsi nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) e soltanto il protratto comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione scolastica ha impedito tale possibilità.

L'istante nell'anno 2007, al momento dell'entrata in vigore della legge 27/12/2006 n. 296 (che, con l'art. 1, comma 605, lettera C, ha trasformato le graduatorie da "permanenti" a "ad esaurimento") aveva l'abilitazione ma il MIUR non la riconosceva!

Si chiede, pertanto, che codesta Giustizia ristabilisca l'ordine giuridico violato già dal 2007, allorquando la ricorrente aveva iniziato ad avere diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la



domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie ad esaurimento con l'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento quibus, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

**Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).**

Ma vi è di più!

**Lo stesso D.M. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad**



Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analogha abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle Graduatoria ad Esaurimento.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

## **2) RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

### **A) *Fumus boni juris***

E' dimostrato che:

- 1) La ricorrente ha un titolo abilitante all'inserimento nelle graduatorie permanenti ( ora trasformate in graduatorie ad esaurimento);
- 2) Il titolo è antecedente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti a ad esaurimento;
- 3) L'Amministrazione Scolastica erroneamente non ha riconosciuto valore abilitante al diploma di maturità dell'istante e, per tale motivo, le ha precluso l'inserimento prima nelle graduatorie permanenti e, adesso, in quelle ad esaurimento;
- 4) Se l'Amministrazione avesse consentito all'istante di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ( permanenti e, poi, ad esaurimento), la ricorrente lo avrebbe fatto ( prova ne è che la stessa è stata



costretta a “ripiegare” con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo ove è inserita in quanto non occorre un titolo abilitante all’insegnamento).

**B)Periculum in mora**

Sotto il profilo del periculum in mora si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste poichè la mancata inclusione della ricorrente nelle anzidette graduatorie **precluderebbe per sempre** la possibilità di essere inserite nei ruoli dell’amministrazione scolastica e di assumere servizio quale docente a tempo indeterminato.

Infatti, l’art. 1, comma 109 della legge 13/7/2015 n. 107 prevede che il personale docente da assumere a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Amministrazione Scolastica debba essere individuato solo attraverso lo **scorrimento integrale delle graduatorie permanenti** e attraverso futuri concorsi pubblici.

Con il piano straordinario di assunzioni previsto dalla detta legge 107/2015 **le graduatorie ad esaurimento sono quasi esaurite ed è quasi certo che cesseranno di avere efficacia nell’anno scolastico 2016/2017 e, cioè a partire dall’1 Settembre 2016 allorquando saranno assunti a tempo indeterminato tutti gli altri docenti inclusi nelle stesse.**

Infatti, l’art. 1 comma 96 lettera b della citata legge 107/2015 prevede espressamente che **le graduatorie permanenti perdano efficacia una volta esaurite.**

La ricorrente già a causa dell’illegittimo comportamento del MIUR è stata



esclusa dal contingente di assunzioni previsto nell'anno scolastico 2015/2016 e non potrà beneficiare neanche di incarichi e/o supplenze ma **se non verrà inserita anche solo con riserva all'interno delle graduatorie ad esaurimento perderà per sempre la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato!**

Invero, la lesione del diritto al lavoro non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico 2016/2017 le cui procedure dirette all'individuazione del personale da assumere si concluderanno prima della fine del mese di agosto 2016, e dunque prima della possibile conclusione del giudizio ordinario.

Inoltre si profila come attualissimo l'interesse della ricorrente ad ottenere la reclamata iscrizione nelle graduatorie indicate in via d'urgenza poiché, il mancato reinserimento comporterebbe per la medesima la perdita della possibilità di ottenere anche incarichi di docenza con tutto ciò che ne consegue anche in termini di punteggi ed avanzamenti nelle rispettive graduatorie.

La ricorrente, in definitiva, sotto il profilo del periculum in mora ritiene di aver dimostrato la sussistenza di un concreto ed effettivo pregiudizio che deriverebbe dal tempo fisiologicamente necessario per lo svolgimento di un giudizio di merito.

Difatti, per opinione consolidata circa l'accoglimento della tutela cautelare



nel processo del lavoro l'orientamento prevalente è quello secondo cui *“devono ritenersi suscettibili di tutela ex art. 700 c.p.c.. non solo i beni personalissimi della vita e della salute, ma anche tutti quelli che costituiscono l'oggetto dei beni personalissimi dell'uomo come singolo; nell'ambito del processo del lavoro, rientra senz'altro, la tutela della esecuzione della prestazione lavorativa, che non assicura soltanto l'adempimento di una obbligazione, ma anche l'esercizio di un diritto che assicura al prestatore d'opera professionale la possibilità di realizzare ed arricchire la propria personalità; così pure il diritto alla retribuzione qualora sia necessario a condurre una esistenza libera e dignitosa nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.”* (cfr Tribunale di Velletri, sez. lavoro, ord. 17 dicembre 2009).

Al contempo un pronuncia di merito postuma determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In altri termini, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere il giudizio nella fase di decisione nel merito re adhuc integra consentendo alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie perennemente sub iudice.



**3) ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI  
LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso e l’emittendo decreto di fissazione di udienza dovrebbero essere notificati ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Modena, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell’Infanzia (AAA) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Rilevato che:

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’elevatissimo numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti,
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che “Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
- l’art. 151 c.p.c, dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo



diverso da quello stabilito dalla legge”;

- anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma di notificazione, sul punti piace precisare che **analogo provvedimento è stato già emesso da codesto On.le Tribunale di Modena – Sezione Lavoro il 29/12/2015** (cfr Doc. 7 ns produzione).

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, si chiede che l’Ill.mo Giudice adito – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzi la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., autorizzando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza impersonalmente e nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell’Infanzia (AAAA) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del testo del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Ciò premesso e ritenuto,

### **PIACCIA**

All’On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previamente autorizzata la richiesta notifica ai sensi dell’art 151 c.p.c. ed



accolta la domanda cautelare:

1) Dichiarare il diritto della Sig.ra Barbagallo Alessandra ad essere inserita nella Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Modena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria sin dalla formazione della medesima graduatoria istituita con la legge 27/12/2006 n. 296 entrata in vigore l'1/01/2007;

2) Condannare, in ogni caso, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pro – tempore ad inserire la Sig.ra Barbagallo Alessandra nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Modena per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) ed AAAA (scuola dell'Infanzia)

3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.

Si dichiara che il valore del giudizio è indeterminabile ma esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione della istante.

Si producono: **1)** Diploma di maturità; **2)** Circolare MIUR130/01; **3)** Estratto graduatoria di circolo ove è inserita l'istante; **4)** D.M. 235/2014; **5)** Atto di diffida e messa in mora; **6)** Sentenza Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015; **7)** Decreto del Tribunale di Modena – Sezione



Lavoro.

Con osservanza

Avv. FILIPPO PRIZZI

